



CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI (C.I.S.S.) DEL PINEROLESE

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI
SERVIZI SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI A FAVORE DI
PERSONE CON DISABILITA'

LOTTO 2:

GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE CON
DISABILITA' CIAO

PERIODO DAL 01.01.2026 AL 31.12.2027

CIG B85707B071

CUI S07329610013202500002

PROGETTO DEL SERVIZIO

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE

INDICE

PREMESSA

ART. 1 – OGGETTO

ART. 2 – DURATA E DECORRENZA DEL SERVIZIO

ART. 3 – AMMONTARE DELL'APPALTO

ART. 4 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

ART. 5 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI

ART. 6 – DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

ART. 7 – OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

ART. 8 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 9 – AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 10 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 11 – MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA'

ART. 12 – MODALITA' DI PAGAMENTO

ART. 13 – CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 14 – VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE

ART. 15 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

ART. 16 – SUBAPPALTO

ART. 17 – TUTELE DEI LAVORATORI

ART. 18 – CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARSI AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO

ART. 19 – CLAUSOLA SOCIALE

ART. 20 – SICUREZZA

ART. 21 – GARANZIA DEFINITIVA

ART. 22 – RESPONSABILITA' E OBBLIGHI ASSICURATIVI

ART. 23 – PENALI

ART. 24 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 25 – RECESSO

ART. 26 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

ART. 27 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

ART. 28 – OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITA'

ART. 29 – OBBLIGATORIETA' DELL'OFFERTA

ART. 30 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

ART. 31 – SPESE CONTRATTUALI

ART. 32 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

ART. 33 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 34 – ESONERO DA RESPONSABILITA' PER IL C.I.S.S. DEL PINEROLESE

ART. 35 – SCIOPERO

ART. 36 – ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'APPALTATORE

ART. 37 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

ART. 38 – ACCETTAZIONE DELLE PRESCRIZIONI E DELLE CLAUSOLE

ART. 39 – RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

ART. 40 – SOPRALLUOGO

ART. 41 – INVENTARIO

ART. 42 – CARATTERISTICHE GENERALI DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITA' CIAO

ART. 43 – PULIZIE GENERALI DEL CENTRO DIURNO

ART. 44 – PASTI

ART. 45 – ACCOMPAGNAMENTI

ART. 46 – METODOLOGIA DI LAVORO NELLA PRESA IN CARICO

ART. 47 – PROGETTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

ART. 48 – SEDE, ORARI E FREQUENZA

ART. 49 – DOCUMENTAZIONE, REGISTRAZIONE E RENDICONTAZIONE DEGLI INTERVENTI

ART. 50 – ASSENZE

ART. 51 – PERSONALE

ART. 52 – COORDINAMENTO DEL SERVIZIO

ART. 53 – NORME DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE

ART. 54 – SOSTITUZIONI

ART. 55 – TIROCINI, SERVIZIO CIVILE E VOLONTARIATO

ART. 56 – ONERI DEL SERVIZIO IN APPALTO

ART. 57 – RENDICONTAZIONE DEL SERVIZIO

PREMESSA

Il Consorzio Intercomunale Servizi Sociali del Pinerolese, di seguito denominato C.I.S.S. del Pinerolese, è costituito da 47 Comuni della Provincia di Torino, dislocati su un territorio montano e pedemontano con dispersione territoriale e nuclei abitativi collocati in zone isolate: Airasca, Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Buriasco, Campiglione Fenile, Cantalupa, Cavour, Cercenasco, Cumiana, Fenestrelle, Frossasco, Garzigliana, Inverso Pinasca, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Macello, Massello, Osasco, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pinerolo, Piscina, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Prarostino, Roletto, Rorà, Roure, Salza di Pinerolo, San Germano Chisone, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Scalenghe, Sestriere, Torre Pellice, Usseaux, Vigone, Villafranca Piemonte, Villar Pellice, Villar Perosa e Virle Piemonte.

La popolazione complessiva all'01.01.2025 è di 132.638 abitanti; solo un Comune, Pinerolo, raggiunge i 35.948 abitanti, mentre gli altri 46 Comuni hanno un numero di residenti compreso tra i 57 di Massello e i 7.870 di Cumiana.

Il C.I.S.S. del Pinerolese da anni opera per favorire l'autodeterminazione e la partecipazione sociale delle persone con disabilità e per garantire l'accompagnamento alle famiglie, all'interno di una rete di servizi e con tutte le risorse formali ed informali del territorio.

Il C.I.S.S. del Pinerolese ha come principale finalità la predisposizione di accompagnamenti e la progettazione condivisa di progetti di vita personalizzati con le persone con disabilità e le rispettive famiglie attraverso forme di integrazione socio sanitaria, in particolare attraverso forme di sinergia con il Distretto Sanitario del Pinerolese dell'A.S.L. TO3 e il privato sociale presente sul territorio.

Normativa di riferimento:

- D.lgs. 62/2024 "Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato";
- L. 227/2021 "Delega al Governo in materia di disabilità";
- L. 112/2016 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare";
- L. 18/2009 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle

persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2009 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”;

- Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità;
- L.R. 1/2004 “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento”;
- L. 328/00 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- L.R. 3/2019 “Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità”;
- L. 162/1998 “Modifiche alla legge 05 febbraio 1992 n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave”;
- L. 104/1992 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
- Accordo di Programma tra l’Azienda Sanitaria Locale TO 3 e gli Enti Gestori delle funzioni Socio Assistenziali, ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 – approvato dal Consorzio con Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 4 del 02.02.2023 – relativo all’applicazione della D.G.R. 51-11389 del 23.12.2003 sui Livelli Essenziali di Assistenza nell’area dell’integrazione socio sanitaria.

ART. 1 – OGGETTO

Oggetto del presente appalto è la gestione del Centro Diurno per persone con disabilità CIAO, con sede a Torre Pellice, in Via Volta n. 5, presso la struttura di proprietà del Comune di Torre Pellice, che concede al C.I.S.S. del Pinerolese l’utilizzo dei locali per il Centro Diurno mediante contratto di comodato d’uso gratuito – di cui si allega planimetria.

La finalità principale del servizio è quella di accompagnare le persone con disabilità nel loro percorso di vita, attraverso attività volte prioritariamente all’ampliamento dei canali di accesso e partecipazione alla vita sociale, nonché opportunità di sperimentazioni nei diversi contesti della vita quotidiana e azioni di assistenza. Tali interventi sono anche finalizzati a sostenere le famiglie nella quotidianità e nel ruolo genitoriale attraverso forme di progettazione condivisa e partecipazione.

Il Centro Diurno per persone con disabilità Ciao – *autorizzato con Deliberazione ex A.S.L. 10 n. 854 del 25.07.2002 e accreditato con Determinazione dell’A.S.L. TO3 n. 31 del 16.02.2011 per n. 20 posti di centro Diurno Socio Terapeutico per soggetti disabili* – può accogliere persone con disabilità nella fascia di età compresa dai 18 ai 64 anni, provenienti dai Comuni del Consorzio Intercomunale Servizi Sociali del Pinerolese, i cui progetti siano approvati dalla Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità (di seguito U.M.V.D.), commissione integrata dell’A.S.L. TO3 – Distretto Pinerolese e C.I.S.S. del Pinerolese.

Il numero massimo giornaliero consentito di ospiti contemporaneamente presenti nella struttura è di n. 20 (venti).

All’Appaltatore compete l’osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono e delle disposizioni di legge vigenti, particolarmente in campo socio assistenziale e sanitario.

Il Centro Diurno per persone con disabilità Ciao, composto da un piano terra e da un seminterrato adibito a rimessa per le auto e ripostiglio, per una superficie complessiva di circa 530 mq, risulta essere composto dai seguenti locali, idoneamente attrezzati ed arredati secondo quanto visionabile nell’allegata planimetria e nell’allegato inventario dei beni:

PIANO TERRENO: ingresso – sala da pranzo – cucina – bagno destinato agli operatori – ufficio – salone polivalente – n. sei locali adibibili a stanze attività e/o uffici – bagni per gli ospiti – ripostigli/spogliatoi/locale lavanderia.

ESTERNO: locale caldaia – area verde – cortile con pergolato.

PIANO INTERRATO: n. 1 deposito destinato al Centro Diurno – *evidenziato in giallo in planimetria*.

ART. 2 – DURATA E DECORRENZA DEL SERVIZIO

Il contratto di appalto (escluse le eventuali opzioni) avrà la durata di ventiquattro mesi decorrenti dalla data del 01.01.2026 – ovvero dalla data che sarà indicata nel provvedimento amministrativo di aggiudicazione.

È facoltà del C.I.S.S. del Pinerolese, qualora, ai sensi dell’art. 50, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023, ne ricorressero i presupposti, richiedere l’anticipata esecuzione del contratto nell’attesa del perfezionamento degli atti amministrativi e contrattuali. In tal caso l’appaltatore s’impegna a

rispettare tutte le norme del presente Capitolato, fatte salve quelle incompatibili con l'anticipata esecuzione.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del D.lgs. 31.03.2023 n. 36. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

ART. 3 – AMMONTARE DELL'APPALTO

Gli importi assunti a base di gara, sotto riportati, sono stati calcolati sulla base del D.D. n. 30/2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro - Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, relativo al costo del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo.

L'appaltatore si impegna ad applicare al proprio personale il C.C.N.L. sopra indicato o, in alternativa, dichiara di applicare al personale impegnato nell'esecuzione del contratto un diverso C.C.N.L. che garantisca le stesse tutele economiche e normative rispetto a quello indicato nel Bando di gara, allegando all'offerta tecnica apposita dichiarazione di equivalenza.

Il prezzo stabilito quale retta giornaliera è da considerarsi comprensivo di tutti i costi, nessuno escluso, per gli interventi indicati nel presente capitolato, essendo stato quantificato prendendo a riferimento i modelli organizzativo-gestionali per i servizi a favore delle persone con disabilità di cui alla D.G.R. n. 230/1997 e tenendo conto altresì dei costi dei servizi ausiliari di mensa, di pulizie e di accompagnamento, dei costi delle utenze e degli oneri/tasse comunali e dei costi delle manutenzioni ordinarie.

L'importo presunto del contratto è così individuato:

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Gestione del Centro Diurno per persone con disabilità CIAO per il periodo 01.01.2026 – 31.12.2027	85312100-0 - Servizi di centri diurni	P	
A) Importo a base di gara				€ 905.324,00 (euro novecentocinquemilatrecentventiquattro/00)
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 0,00 (euro zero/00)
A) + B) Importo complessivo				€ 905.324,00 (euro novecentocinquemilatrecentventiquattro/00)

L'importo della retta giornaliera pro-capite – pari ad **€ 92,38** (IVA esclusa) – non è soggetta a ribasso.

L'importo a base di gara comprende i **costi della manodopera** che la stazione appaltante ha stimato pari ad **€ 727.406,87** (euro settecentoventisettemilaquattrocentosei/87), calcolati con riferimento alle tabelle allegate al Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro n. 30 del 14.06.2024.

L'analisi svolta per individuare le possibili **interferenze**, cioè eventuali contatti rischiosi tra il personale del committente e quello dell'appaltatore nell'ambito dell'appalto, ha evidenziato come

le prestazioni di cui trattasi, alla data odierna, non causano sostanzialmente interferenze ai fini e ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/08, da cui discende che il **costo della sicurezza** relativo alle interferenze è pari a zero.

L'importo complessivo è al netto di Iva.

L'importo presunto a base di gara è stato così calcolato:

GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITA' CIAO	IMPORTI (IVA esclusa)
Retta giornaliera pro-capite (€ 92,38 – IVA esclusa) per n. 20 ospiti	€ 1.847,60
Totale presunto annuale	€ 452.662,00
Totale presunto biennio 2026 – 2027	€ 905.324,00

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'appalto è finanziato con fondi propri del Consorzio Intercomunale Servizi Sociali del Pinerolese – derivanti da trasferimenti da parte dei Comuni deleganti l'esercizio della funzione – dall'A.S.L. TO 3 – per quanto di rispettiva competenza, sulla base di quanto stabilito dall'Accordo di programma siglato tra l'Azienda Sanitaria Locale TO 3 e gli Enti gestori afferenti al bacino territoriale della stessa, tra cui il C.I.S.S del Pinerolese, finalizzato all'applicazione della D.G.R. n. 51-11389 del 23.12.2003 "D.P.C.M. 29 novembre 2001, Allegato 1, punto 1.C. Applicazione Livelli Essenziali di Assistenza all'area dell'integrazione socio-sanitaria" – con fondi stabili di derivazione statale e regionale (Finanziamenti per gli interventi in favore delle persone disabili e delle loro famiglie).

Non verranno riconosciuti all'aggiudicatario del contratto di appalto, qualora venisse disposta in conseguenza di provvedimenti di Autorità Pubbliche la sospensione totale o parziale delle attività

oggetto dell'appalto, eventuali indennizzi e/o ulteriori importi a qualsiasi titolo o causa, fermo restando il pagamento delle prestazioni che verranno effettivamente rese.

I corrispettivi dovuti all'appaltatore dal C.I.S.S. per la prestazione del servizio oggetto del presente appalto, saranno stabiliti sulla base dell'offerta presentata in sede di gara.

L'offerta formulata dall'appaltatore per il servizio oggetto del presente appalto s'intende onnicomprensiva di ogni onere connesso, nessuno escluso.

Nessun altro compenso spetterà all'appaltatore per il servizio oggetto del presente appalto. Pertanto l'appaltatore, nel formulare l'offerta, dichiara di aver tenuto conto e di assumersene carico, di tutti gli oneri necessari per lo svolgimento del servizio, anche se questi ultimi non risultano specificatamente indicati nel presente Capitolato.

Ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del contratto si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, i prezzi saranno aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del cinque per cento, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi, secondo quanto disposto dall'Allegato II.2-bis "Modalità applicative delle clausole di revisione dei prezzi", si individua il seguente sistema di ponderazione degli indici:

IR Indice retribuzioni orarie medie	Servizi Socio Assistenziali	80%
PC Prezzi al consumo	[1240] Assistenza Sociale	15%
PC Prezzi al consumo	[00ST] Indice generale senza tabacchi	5%

Il valore globale stimato dell'appalto è pari a:

Importo complessivo a base di gara	€ 905.324,00
Eventuale aumento delle prestazioni, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.lgs. 31.03.2023 n. 36	€ 181.064,80
Eventuale proroga contrattuale, ai sensi dell'art. 120, comma 10 del D.lgs. 31.03.2023 n. 36	€ 905.324,00
Eventuale aumento delle prestazioni, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.lgs. 31.03.2023 n. 36	€ 181.064,80
Eventuale revisione prezzi, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 31.03.2023 n. 36	€ 27.521,85
Valore globale stimato	€ 2.200.299,45

Si precisa che tutti gli importi indicati nel presente art. 3 sono al netto di IVA, qualora dovuta.

ART. 4 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108, comma 2 lett. a), del D.lgs. n. 36/2023. La gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta. Il C.I.S.S. del Pinerolese si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere ad alcuna aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 108, comma 5, del Codice, l'elemento prezzo assume la forma del prezzo fisso e la competizione tra i concorrenti avverrà solo sulla base delle qualità dell'offerta tecnica presentata in conformità alle norme contenute nel Bando e nel Disciplinare di gara e in funzione dei criteri e dei fattori ponderali sotto indicati.

Il servizio sarà affidato alla Ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa determinata dal massimo punteggio conseguibile (fino a punti 100).

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	A – Progetto gestionale e organizzativo del servizio	30	30	0	0
2	B – Metodologia di intervento	25	25	0	0
3	C – Organizzazione e gestione del personale	14	14	0	0
3	D – Gestione della sicurezza e delle emergenze	5	5	0	0
4	E – Modalità di raccordo con tutti i soggetti coinvolti e le risorse sociali del territorio	10	10	0	0
5	F – Proposte innovative e migliorative del servizio	15	15	0	0
6	G – Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del Decreto legislativo n. 196/2006	1	0	0	1
	Totale	100	99	0	1

I criteri di natura qualitativa A, B, C, D, E ed F relativi all'offerta tecnica verranno valutati dalla Commissione sulla base dei seguenti fattori ponderali e criteri motivazionali, anche in considerazione del livello di dettaglio, adeguatezza, esaustività, concretezza, realizzabilità ed

affidabilità di quanto proposto dal concorrente; non verranno considerate relazioni semplicemente teoriche e descrittive di metodologie che non apportano alcun valore aggiunto.

Elemento qualitativo A – Progetto gestionale e organizzativo del servizio – max punti 30

Si riterranno maggiormente adeguate le offerte che:

- definiscano in maniera precisa e puntuale l'organizzazione del servizio, con la dettagliata individuazione delle figure coinvolte e dei rispettivi ruoli;
- evidenzino congruenza e pertinenza della attività svolte rispetto a quanto richiesto nel Capitolato;
- prevedano un incremento rispetto ai minutaggi previsti dalla normativa regionale;
- valorizzino la modalità di coinvolgimento di tutte le figure professionali interessate;
- individuino idonee modalità operative per la corretta effettuazione delle prestazioni relative ai servizi ausiliari, garantendo la piena sicurezza degli ospiti e il rispetto della normativa vigente in materia di tutela ambientale: in particolare
 - con riferimento al servizio di pulizia: modalità di svolgimento del servizio, tecniche di sanificazione, rispetto dell'ambiente;
 - con riferimento al servizio di ristorazione: modalità di svolgimento del servizio, con particolare focus sulle consumazioni libere presso locali e ristoranti;
 - con riferimento al servizio di accompagnamento: modalità di svolgimento del servizio con particolare focus sulla flessibilità, presenza o meno di un accompagnatore, tipologia di mezzi messi a disposizione dall'impresa aggiudicataria.

Elemento qualitativo B – Metodologia di intervento – max punti 25

Si riterranno maggiormente adeguate le offerte che:

- valorizzino la capacità di elaborazione dei P.E.I., in particolare per quanto concerne la valutazione dei bisogni, delle risorse e dei desideri delle persone con disabilità inserite nel Centro Diurno e della loro rete;
- prevedano il coinvolgimento attivo delle famiglie degli ospiti nell'elaborazione e nella verifica del progetto di vita;
- indichino nel dettaglio le modalità di raccordo, rendicontazione e comunicazione con il C.I.S.S. del Pinerolese e l'Azienda Sanitaria Locale.

Elemento qualitativo C – Organizzazione e gestione del personale – max punti 14

Si riterranno maggiormente adeguate le offerte che definiscano dettagliatamente:

- idonee strategie utilizzate per il reperimento e la selezione del personale, per il contenimento del turn-over e del burn-out e per l'incentivazione del personale a garantire continuità;
- idonee strategie di tempestiva ed efficiente sostituzione del personale assente, individuando strategie e procedure idonee a ridurre i disagi dei beneficiari in caso di avvicendamento del personale;
- modalità efficaci per l'inserimento e l'affiancamento del nuovo personale;
- i progetti di formazione permanente per il personale impiegato, oltre a quelli obbligatoriamente previsti dal C.C.N.L. di riferimento e dalla normativa vigente in materia di sicurezza;
- le modalità di gestione e supervisione dell'equipe;
- con riferimento alle attività del Coordinamento: ruolo e compiti del Coordinatore; modalità di raccordo delle figure professionali presenti nel Centro Diurno; modalità di pianificazione e programmazione degli interventi e di documentazione degli stessi.

Elemento qualitativo D – Gestione della sicurezza e delle emergenze – max punti 5

Si riterranno maggiormente adeguate le offerte che prevedano:

- risorse, strumenti e modalità migliorative rispetto a quanto obbligatoriamente previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza, con particolare riferimento all'adozione di tutte le misure per la prevenzione, il contrasto e il contenimento delle emergenze epidemiologiche che si dovessero verificare, compresa la dotazione di idonei dispositivi e prodotti per gli operatori;
- la presenza di procedure standard conosciute da tutto il personale da attuare in caso di emergenza.

Elemento qualitativo E – Modalità di raccordo con tutti i soggetti coinvolti e le risorse sociali del territorio – max punti 10

Si riterranno maggiormente adeguate le offerte che:

- individuino idonee modalità di raccordo con i servizi del C.I.S.S. del Pinerolese e dell’A.S.L. TO 3, con la rete locale dei servizi alla persona, con particolare riferimento ad eventuali partnership con associazioni di volontariato e gruppi locali da coinvolgere nella gestione e con gli altri Centri Diurni presenti sul territorio consortile;
- prevedano la partecipazione concreta di volontari ad integrazione e supporto dell’intervento professionale nei progetti individuali, ovvero la possibilità per gli ospiti di partecipare alle proposte sociali, culturali e sportive presenti sul territorio;
- prevedano l’impegno da parte del soggetto aggiudicatario a proseguire con l’accoglienza di volontari del Servizio Civile Universale e/o Internazionale, mediante adesione ad Accordi di Partenariato.

Elemento qualitativo F – Proposte innovative e migliorative del servizio – max punti 15

Si riterranno maggiormente adeguate le offerte che:

- individuino proposte di attività finalizzate al benessere psicologico e fisico dei beneficiari;
- indichino nel dettaglio le eventuali risorse strumentali (attrezzature tecniche, materiali di comunicazione, etc.) e umane che si intendono impiegare e gli eventuali servizi aggiuntivi che si intendono erogare – con costi interamente a proprio carico, certificati con dichiarazione scritta a firma del legale rappresentante o suo procuratore – al fine del miglioramento del servizio.

Si precisa che la Commissione terrà conto **esclusivamente** degli elementi che rappresentano reali miglioramenti delle prestazioni, che siano concretamente realizzabili e in linea con gli obiettivi di efficacia ed efficienza, garantendo nel contempo una buona qualità delle stesse.

A ciascuno degli elementi qualitativi dell’offerta tecnica cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo del confronto a coppie.

La determinazione dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, per la valutazione di ogni elemento qualitativo delle varie offerte è effettuata mediante impiego della tabella triangolare, ove con le lettere A, B, C, D, E, F, ..., sono rappresentate le offerte, elemento per elemento, di ogni concorrente. La tabella contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese a due a due. Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire.

Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l'altro può essere più o meno forte, attribuisce un punteggio che varia da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima). In caso di incertezza di valutazione sono attribuiti punteggi intermedi. In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza, ed in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe. Una volta terminati i "confronti a coppie", si sommano i valori attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate.

Qualora le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti definitivi sono determinati con il seguente metodo:

- si calcola la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, secondo la seguente scala di valutazione:
 - Eccellente – 1,00;
 - Ottimo – 0,90;
 - Molto Buono – 0,80;
 - Buono – 0,70;
 - Sufficiente – 0,60;
 - Non pienamente sufficiente – 0,50;
 - Parzialmente adeguato – 0,40;
 - Minimamente adeguato – 0,30;
 - Insufficiente – 0,20;
 - Gravemente insufficiente – 0,10;
 - Non valutabile – 0,00;
- una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Per quanto riguarda l'elemento tabellare G – Possesso della certificazione della parità di genere di

cui all'articolo 46-bis del Decreto legislativo n. 198/2006, il punteggio verrà attribuito con le seguenti modalità:

FATTISPECIE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Possesso della certificazione della parità di genere	1,00
Non possesso della certificazione della parità di genere	0,00

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria.

Il C.I.S.S. del Pinerolese si riserva di non procedere all'aggiudicazione del servizio nel caso di offerta non soddisfacente o di insufficienza delle risorse disponibili a tal fine nel bilancio consortile.

ART. 5 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI

Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- a) il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;
- b) il Decreto D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»";
- c) il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- d) la Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

- e) il D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- f) la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- g) il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il D.lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.lgs. 18/05/2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”;
- h) le norme del codice civile.

Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente Capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso il C.I.S.S. del Pinerolese e l'appaltatore sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che il C.I.S.S. del Pinerolese e l'appaltatore avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dal C.I.S.S. del Pinerolese e dall'appaltatore medesimi.

ART. 6 – DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- a) il Progetto del Servizio;
- b) l'offerta tecnica dell'appaltatore;
- c) l'offerta economica dell'appaltatore (comprensiva dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza aziendali dell'operatore economico);
- d) in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;
- e) in caso di subappalto e/o avalimento, la relativa documentazione specifica.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.lgs. n.36/2023.

ART. 7 – OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 7 del presente Capitolato.

La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivalgono, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

L'appaltatore è tenuto ad eseguire il servizio conformemente a quanto proposto nell'offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale.

ART. 8 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Responsabile Unico del Progetto, provvede a nominare il Direttore dell'Esecuzione del Contratto. In quest'ultima ipotesi, il Responsabile del Procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Il nominativo del Direttore dell'Esecuzione del Contratto viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

ART. 9 – AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Direttore dell'Esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.

L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal C.I.S.S. del Pinerolese per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

Qualora l'appaltatore non adempia, il C.I.S.S. del Pinerolese ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore.

Il Direttore dell'Esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dell'Esecuzione del contratto e dall'appaltatore.

Nel caso in cui l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

ART. 10 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Per la disciplina della sospensione dell'esecuzione del contratto si applica l'art. 121 del D.lgs. n. 36/2023.

ART. 11 – MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ

Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023.

In particolare, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023, il C.I.S.S. del Pinerolese, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario; in tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il contratto potrà essere modificato per esigenze dell'utenza: a) qualora cambino le condizioni psicofisiche degli utenti in carico; b) quando siano necessari interventi d'urgenza ovvero intervengano eventi particolari o progettualità innovative, anche promosse da leggi e normative nazionali e regionali, non previste dal contratto; 23 c) qualora si verificano variazioni nelle disponibilità di bilancio; in particolare il corrispettivo annuo presunto potrà subire variazioni in diminuzione in relazione all'eventuale diminuzione dell'entità dei trasferimenti regionali e nazionali destinati a finanziare i Servizi appaltati, con correlativa e proporzionale diminuzione delle prestazioni richieste all'Appaltatore; d) qualora sia necessario un riequilibrio nell'allocazione delle risorse connesso anche a modificazioni dei bisogni nel territorio afferente al C.I.S.S. del Pinerolese.

ART. 12 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'Appaltatore provvederà mensilmente ad emettere la richiesta di pagamento delle prestazioni effettuate, sulla base dell'importo mensile delle rette pro-capite di ciascun beneficiario del servizio, direttamente al C.I.S.S. del Pinerolese, nella percentuale del 30% del costo del servizio, e all'A.S.L. TO 3, nella percentuale del 70% del costo del servizio.

Ogni fattura dovrà essere intestata, nella misura del 30%, al C.I.S.S. del Pinerolese, Sede Legale in Via Montebello n. 39 – 10064 Pinerolo (TO) – P.IVA e C.F. 07329610013 e, nella misura del 70% all'Azienda Sanitaria Locale TO 3, Sede Legale in Via Martiri XXX Aprile n. 30 – 10093 Collegno (TO) – P. IVA e C.F. 09735650013.

L'appaltatore dovrà produrre, congiuntamente alle fatture mensili riportanti l'indicazione del CIG (Codice Identificativo di Gara) ed eventualmente del CUP (Codice Unico di Progetto), una scheda riepilogativa delle presenze complessive del mese.

I pagamenti a carico del C.I.S.S. del Pinerolese e dell'A.S.L. TO 3 verranno effettuati, su presentazione di regolare fattura, entro i termini fissati in contratto e decorrenti dalla registrazione della stessa fattura, sempre che entro tale termine non siano state accertate difformità o vizi relativamente al Servizio fornito rispetto alle clausole indicate nel presente Capitolato e compatibilmente con le disponibilità di cassa del C.I.S.S. del Pinerolese e dell'A.S.L. TO 3 e secondo le norme in vigore per la Pubblica Amministrazione (DURC, etc.).

Il C.I.S.S. del Pinerolese e l'A.S.L. TO 3 provvederanno al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore, fatto salvo quanto previsto all'art. 16 del presente Capitolato, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.

I pagamenti saranno disposti previa verifica di conformità secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente Capitolato. Ai sensi della Legge n. 136/2010 i pagamenti saranno effettuati sul conto corrente dedicato, appositamente comunicato dall'appaltatore e riporteranno il codice CIG che identifica la procedura ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.

In conformità all'art. 11, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, il C.I.S.S. del Pinerolese e l'A.S.L. TO 3 trattengono dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

ART. 13 – CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il C.I.S.S. del Pinerolese ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

Il C.I.S.S. del Pinerolese evidenzia le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere al C.I.S.S. del Pinerolese medesimo, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 23 del presente Capitolato.

Il C.I.S.S. del Pinerolese, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

L'attività di verifica e controllo, che sarà effettuata ogni qualvolta il C.I.S.S. del Pinerolese lo riterrà opportuno, in ordine alla regolarità nella prestazione dei servizi, anche in riferimento ai programmi ed ai progetti preventivamente concordati, sarà svolta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto o da un suo assistente ai quali dovrà essere messa a disposizione ogni documentazione richiesta.

Il C.I.S.S. del Pinerolese, inoltre, può richiedere all'appaltatore copia della seguente documentazione controfirmata dal legale rappresentante:

- modelli fiscali e previdenziali attestanti la contribuzione versata mensilmente per ogni singolo addetto;
- buste paga corrisposte mensilmente.

ART. 14 – VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE

Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, il C.I.S.S. del Pinerolese prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. Si applica quanto previsto in merito dall'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023.

ART. 15 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto.

Ai sensi dell'art. 120, comma 12, del D.lgs. n. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità al C.I.S.S. del Pinerolese, le cessioni di crediti devono

essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili al C.I.S.S. del Pinerolese qualora questo non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per il C.I.S.S. del Pinerolese, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso il C.I.S.S. del Pinerolese può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Il C.I.S.S. del Pinerolese non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare.

ART. 16 – SUBAPPALTO

In conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023, è ammesso il subappalto.

L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 119 del D.lgs. n. 36/2023, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.

Nelle ipotesi previste dall'art. 119, comma 11, del D.lgs. n. 36/2023, il C.I.S.S. del Pinerolese procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo come segue:

- a) durante l'esecuzione delle prestazioni l'appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto dell'appalto, la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento dei servizi;
- b) entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, l'appaltatore comunica la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo

subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;

c) il subappaltatore trasmette al C.I.S.S. del Pinerolese la fattura relativa alle prestazioni eseguite;

d) il C.I.S.S. del Pinerolese verifica la regolarità del subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali e assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti attestanti l'avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, il C.I.S.S. del Pinerolese accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore.

L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dal C.I.S.S. del Pinerolese per i controlli di competenza.

L'appaltatore deve comunicare al C.I.S.S. del Pinerolese le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. Il C.I.S.S. del Pinerolese controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della Legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

L'appaltatore deve comunicare al C.I.S.S. del Pinerolese i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del Decreto legislativo n. 159 del 2011.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lettera d),

del D.lgs. n. 36/2023.

ART. 17 – TUTELA DEI LAVORATORI

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

ART. 18 – CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARSI AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO

L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

L'appaltatore deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto, e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. L'appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i sopraindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

L'appaltatore utilizzerà, per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, proprio personale regolarmente assunto. Nessun rapporto di lavoro verrà a instaurarsi tra il C.I.S.S. del Pinerolese ed il personale addetto al servizio oggetto del presente appalto.

L'appaltatore riconosce l'estraneità del C.I.S.S. del Pinerolese a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra l'appaltatore medesimo ed il proprio personale dipendente.

I lavoratori adibiti al servizio dovranno essere inquadrati con rapporti di lavoro di natura subordinata, regolati dal vigente contratto collettivo nazionale e territoriale per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, oppure da un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

La ripetuta inosservanza degli obblighi suddetti costituisce titolo a favore del C.I.S.S. del Pinerolese per la risoluzione immediata del contratto, senza che l'appaltatore possa avanzare pretese di danni e risarcimenti.

L'appaltatore si obbliga ad esibire in qualsiasi momento e a semplice richiesta le ricevute mensili sia degli stipendi pagati sia dei versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio. Nel caso di inottemperanza a tale obbligo, o qualora siano riscontrate irregolarità, il C.I.S.S. del Pinerolese segnalerà la situazione alla competente Direzione Provinciale del Lavoro.

Il C.I.S.S. del Pinerolese si riserva, comunque, la facoltà di compiere ogni verifica che riterrà opportuna circa l'assolvimento degli obblighi previsti nel presente articolo a carico dell'appaltatore.

L'appaltatore dovrà garantire la copertura assicurativa per la Responsabilità Civile per gli operatori impiegati nel servizio ad esso affidato, nonché osservare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro.

L'appaltatore assume ogni responsabilità ed onere nei confronti del C.I.S.S. del Pinerolese o di terzi nel caso di mancata adozione di provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione del servizio.

ART. 19 – CLAUSOLA SOCIALE

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale assunto in base ai precedenti

affidamenti, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del contratto collettivo nazionale e territoriale per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo e mantenendone inalterati il livello giuridico ed economico, garantendo in tal modo altresì la stabilità di relazione educativa con i beneficiari del servizio.

All'appaltatore, nella fase di assunzione di tutto il personale in servizio, non sarà consentito inquadarlo in qualifiche inferiori (peggiorative), rispetto a quelle possedute al momento della presa in carico.

ART. 20 – SICUREZZA

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e a tenere in massimo ordine la documentazione e i registri richiesti.

L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente Capitolato.

L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

In particolare l'appaltatore, al fine di ottemperare a quanto previsto dalla vigente normativa con particolare riguardo al D.lgs. 81/2008 e s.m.i. dovrà far pervenire al C.I.S.S. del Pinerolese, prima dell'inizio attività, quanto segue:

- nominativo, residenza e recapito del Datore di Lavoro;
- nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico competente nonché del rappresentante dei lavoratori;
- copia aggiornata della visura CCIAA;
- dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all'Art. 26 del D.lgs. 81/2008.

ART. 21 – GARANZIA DEFINITIVA

Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del C.I.S.S. del Pinerolese.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

La garanzia definitiva dovrà essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193.

Il C.I.S.S. del Pinerolese non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo schema tipo approvato con Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193 non sono accettate dal C.I.S.S. del Pinerolese medesimo.

Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità al C.I.S.S. del Pinerolese.

ART. 22 – RESPONSABILITA' E OBBLIGHI ASSICURATIVI

L'appaltatore è responsabile verso il C.I.S.S. del Pinerolese del perfetto andamento e svolgimento dei servizi assunti, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna da parte del Consorzio medesimo, dell'opera e della disciplina dei propri dipendenti.

Gli eventuali danni a terzi derivanti dalle operazioni di esecuzione dei Servizi oggetto del presente appalto saranno a completo carico dell'appaltatore.

Incombe all'appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni prodotti a persone o cose nell'esercizio delle sue funzioni, sia direttamente che dai suoi dipendenti.

Nella conduzione e gestione dei servizi affidati l'appaltatore deve adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte ad evitare danni alle persone e cose, con l'onere di vigilare affinché le attrezzature ed i mezzi operanti nei Servizi siano conformi alle norme sulla prevenzione degli infortuni, igiene del lavoro ed alle altre norme vigenti.

L'appaltatore assume e riconosce in capo a sé ogni responsabilità sia civile che penale derivante dallo svolgimento dei Servizi, intendendosi il C.I.S.S. del Pinerolese ed i suoi organi sollevati da ogni e qualsiasi responsabilità e da ogni conseguenza diretta o indiretta.

L'appaltatore sarà comunque, sempre, considerato come unico ed esclusivo responsabile verso il C.I.S.S. del Pinerolese e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto. A copertura dei danni di cui l'appaltatore è responsabile a qualsiasi titolo, il medesimo è vincolato agli obblighi assicurativi stabiliti dai successivi commi del presente articolo.

Tutti gli obblighi assicurativi antinfortunistici, con i relativi oneri, sono a carico dell'appaltatore, che ne sarà il solo responsabile; anche la mancata osservanza di quanto sopra comporterà la risoluzione del contratto con effetto immediato.

A copertura di eventuali danni causati, dovuti a fatto o colpa inerente o in conseguenza dell'espletamento del servizio, l'appaltatore dovrà impegnarsi a stipulare le seguenti polizze assicurative:

Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) con i seguenti massimali:

- per sinistro € 5.000.000,00
- per persona € 1.550.000,00
- per danni a cose € 1.550.000,00

Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O) con i seguenti massimali:

- per sinistro € 2.500.000,00
- per persona € 1.500.000,00

L'appaltatore sarà altresì tenuto a stipulare la polizza infortuni in favore delle seguenti persone:

- ospiti del Centro Diurno;
- tirocinanti e/o volontari – qualora non siano già assicurati per obblighi di legge;

valida per i seguenti capitali minimi:

- € 200.000,00 in caso di morte
- € 200.000,00 in caso di invalidità permanente

L'appaltatore dovrà, altresì, dotare di apposita copertura assicurativa tutti gli automezzi in disponibilità al servizio.

L'appaltatore dovrà fornire, all'atto della stipula del contratto, onde sollevare il C.I.S.S. del Pinerolese da qualsiasi responsabilità, tutta la documentazione comprovante la stipula delle polizze assicurative sopra indicate nonché la regolarità dei pagamenti per tutta la durata dell'appalto.

In ogni caso l'Appaltatore sarà chiamato a risarcire il danno nella sua interezza qualora lo stesso dovesse superare il limite massimale.

Le polizze dovranno essere stipulate per tutta la durata del contratto d'appalto e dovranno recare espressamente la clausola che le stesse si intendono cessate solo a seguito di espressa dichiarazione liberatoria da parte del C.I.S.S. del Pinerolese. Tutti gli obblighi dell'appaltatore non cesseranno con il termine dell'appalto, se non con il definitivo esaurimento di ogni spettanza, diretta o riflessa, dovuta a terzi e/o al personale adibito alla prestazione del servizio.

L'appaltatore dovrà fornire, all'atto della stipula del contratto, onde sollevare il C.I.S.S. del Pinerolese da qualsiasi responsabilità, tutta la documentazione comprovante la stipula delle polizze assicurative sopra indicate nonché la regolarità dei pagamenti per tutta la durata dell'appalto.

Nessuna rivalsa potrà essere sollevata nei confronti del C.I.S.S. del Pinerolese. Per le attività per le quali questa è obbligatoria, va assicurata la copertura INAIL.

ART. 23 – PENALI

L'appaltatore non può interrompere o sospendere i Servizi, nemmeno per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti. I Servizi devono essere garantiti sempre e comunque, anche a fronte di ogni possibile evenienza e/o difficoltà di approvvigionamento salvo il legittimo sciopero del personale o calamità naturali che potrebbero determinare reali pericoli per l'incolumità dei destinatari delle prestazioni.

In caso di interruzioni o sospensioni dei Servizi e/o di gravi e persistenti carenze nell'effettuazione dei medesimi, il C.I.S.S. del Pinerolese, per garantirne la continuità, potrà farli effettuare da un altro soggetto, anche ad un prezzo superiore a spese e a danni a carico dell'appaltatore stesso, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto nel presente articolo e nel successivo.

In caso d'inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, l'appaltatore, oltre all'obbligo di ovviare nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell'infrazione, fermo restando le altre forme di responsabilità dello stesso addebitategli, sarà passibile di penalità pecuniarie da applicarsi da parte del C.I.S.S. del Pinerolese, in misura variabile

da un minimo del 5 % ad un massimo del 20 % della somma da corrispondere all'appaltatore come compenso globale mensile.

All'appaltatore possono essere contestate contemporaneamente più infrazioni.

Le penalità di cui sopra sono cumulabili.

Le infrazioni potranno essere accertate dal C.I.S.S. del Pinerolese mediante il proprio personale dipendente. Il Direttore dell'esecuzione del contratto procederà, entro 5 giorni dall'accertamento, alla formale contestazione dell'inadempienza, alla quale l'appaltatore avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di 3 giorni lavorativi dal ricevimento.

Le eventuali memorie giustificative o difensive dell'appaltatore saranno esaminate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Se le giustificazioni saranno ritenute infondate e se non saranno presentate entro il termine di cui sopra, il C.I.S.S. del Pinerolese avrà facoltà di applicare a suo insindacabile giudizio le penali stabilite dai precedenti commi.

L'importo delle penali applicate potrà essere trattenuto:

- dalla contabilità mensile del mese di riferimento;
- dalla contabilità dei mesi successivi al mese di riferimento;
- dalla contabilità del conto finale;
- dall'importo della cauzione definitiva, che in tal caso dovrà essere reintegrata nella sua integrità nel termine di 15 giorni, sotto penna della risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penalità come sopra descritto, non pregiudica il diritto di rivalsa del C.I.S.S. del Pinerolese nei confronti dell'appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'appaltatore rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze, né pregiudica il diritto del C.I.S.S. del Pinerolese di dichiarare la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, il C.I.S.S. del Pinerolese procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 25 del presente Capitolato, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

ART. 24 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 122, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023 nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) ingiustificata sospensione del servizio;
- c) subappalto non autorizzato;
- d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente Capitolato;
- e) il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro il termine previsto contrattualmente o comunque richiesto dal C.I.S.S. del Pinerolese;
- f) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- g) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dal C.I.S.S. del Pinerolese presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine al C.I.S.S. Pinerolo medesimo, come previsto all'art. 14 del presente Capitolato;
- h) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 24 del presente Capitolato;
- i) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
- j) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati ed alle altre condizioni stabilite;
- k) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- l) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;

m) ogni altra violazione dei patti e degli impegni contrattuali che, per la sua gravità incida negativamente sull'efficacia del servizio, soprattutto quando ne derivino rischi e scarsa qualità del lavoro a favore degli utenti ovvero possa venire meno il rapporto fiduciario.

Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali il C.I.S.S. del Pinerolese non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

In ognuna delle ipotesi previste al precedente comma del presente articolo, il C.I.S.S. del Pinerolese non liquiderà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.

Qualora riscontri l'insorgere di uno dei casi di risoluzione sopra specificati, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto comunica all'appaltatore, mediante posta elettronica certificata o comunque mediante mezzi idonei a garantire la certezza del ricevimento e della conoscenza della comunicazione, l'addebito con invito a produrre le proprie controdeduzioni nel termine di quindici giorni dalla data della comunicazione.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, il C.I.S.S. del Pinerolese, su proposta del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, dispone la risoluzione del contratto.

La risoluzione del contratto per inadempimento determina l'incameramento della intera garanzia fideiussoria di cui all'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023 prestata dall'appaltatore, salvo il diritto del C.I.S.S. del Pinerolese al risarcimento dei maggiori danni subiti e/o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale, ivi compresi i maggiori costi derivanti dall'esecuzione d'ufficio.

La risoluzione del contratto è dichiarata dal C.I.S.S. del Pinerolese mediante apposito provvedimento: tutti i danni e spese derivanti al C.I.S.S. Pinerolo a seguito della risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore sono ad esclusivo carico di quest'ultimo.

Nel caso di risoluzione il C.I.S.S. del Pinerolese potrà disporre la continuazione provvisoria dei Servizi in economia ovvero anche a mezzo di altro assuntore, sino a quando non sia possibile provvedere in altro modo alle esigenze del servizio, avvalendosi di tutto il materiale di pertinenza dell'appaltatore, il cui utilizzo è esplicitamente consentito dall'appaltatore con la sottoscrizione del contratto d'appalto.

Fermo restando l'applicazione delle penalità citate, l'esercizio del diritto di risoluzione del contratto non pregiudica l'eventuale azione di rivalsa.

ART. 25 – RECESSO

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del D.lgs. n. 36/2023.

ART. 26 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le eventuali controversie che insorgessero tra il C.I.S.S. del Pinerolese e l'appaltatore, relativamente all'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente appalto, saranno definite dall'Autorità giudiziaria del Foro competente di Torino.

ART. 27 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i..

L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i.:

“Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con il C.I.S.S. del Pinerolese, identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione al C.I.S.S. del Pinerolese della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto al C.I.S.S. del Pinerolese”.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al C.I.S.S. del Pinerolese ed alla Prefettura di Torino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il C.I.S.S. del Pinerolese verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

Il C.I.S.S. del Pinerolese e l'appaltatore stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'appaltatore comunica al C.I.S.S. del Pinerolese gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione al C.I.S.S. del Pinerolese deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara ed il Codice Unico Progetto.

ART. 28 – OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente al C.I.S.S. del Pinerolese ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

ART. 29 – OBBLIGATORIETA' DELL'OFFERTA

Mentre con la presentazione dell'offerta l'appaltatore è immediatamente obbligato nei confronti del C.I.S.S. del Pinerolese a effettuare la prestazione nei modi e nei termini della stessa e del presente Capitolato, nonché dell'offerta tecnica presentata, per il C.I.S.S. del Pinerolese il rapporto obbligatorio nascerà solo dopo la stipulazione del contratto.

L'offerta dovrà avere validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione della medesima e avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 del codice civile.

ART. 30 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'appaltatore è obbligato a stipulare il contratto entro i termini di legge, previo deposito delle spese contrattuali da effettuarsi entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione scritta dell'aggiudicazione.

In caso di mancata stipulazione del contratto definitivo da parte dell'appaltatore entro il predetto termine, previamente comunicato all'appaltatore medesimo tramite idonei mezzi, il C.I.S.S. del Pinerolese ha facoltà di aggiudicare l'appalto all'operatore economico concorrente immediatamente successivo nella graduatoria, ovvero di procedere ad un nuovo appalto a spese

dell'appaltatore stesso. Il C.I.S.S. del Pinerolese procederà inoltre all'incameramento della cauzione provvisoria.

ART. 31 – SPESE CONTRATTUALI

Le spese contrattuali, le tasse di registrazione del contratto, i bolli, i diritti e ogni altra imposta e spesa inerente e conseguente all'appalto sono a carico dell'appaltatore, senza diritto di rivalsa e dovranno essere versate al C.I.S.S. del Pinerolese prima della stipula del contratto e degli eventuali altri atti. Qualora l'appaltatore non provveda al deposito nel termine fissato, decadrà automaticamente dall'aggiudicazione.

Qualora l'aggiudicatario, salvo casi di forza maggiore, non aderisca all'invito di stipulare il contratto entro il termine comunicato dal C.I.S.S. del Pinerolese o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi della normativa antimafia (D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159), il C.I.S.S. del Pinerolese medesimo procede ad incamerare la garanzia provvisoria a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell'aggiudicatario, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre leggi vigenti in materia.

ART. 32 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

Nell'espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato dal C.I.S.S. del Pinerolese, ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"), visibile sul sito istituzionale www.cisspinerolo.it, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del C.I.S.S. del Pinerolese che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso C.I.S.S. del Pinerolese nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

ART. 33 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è il C.I.S.S. del Pinerolese, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento. Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.

Ai sensi del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 l'appaltatore verrà nominato responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, acquisirà.

L'appaltatore dovrà attenersi, ai sensi della normativa vigente, alle seguenti indicazioni:

- a) l'appaltatore dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato;
- b) l'appaltatore non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza degli utenti, previa autorizzazione del titolare, o in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare) e diffondere i dati in suo possesso;
- c) l'appaltatore non potrà conservare i dati in suo possesso successivamente alla scadenza del contratto di appalto. Tutti i dati, i documenti, gli atti in suo possesso dovranno essere restituiti al C.I.S.S. del Pinerolese entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni dalla scadenza contrattuale;
- d) l'appaltatore dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto previsto dalle norme di legge;
- e) l'autorizzazione al trattamento sarà limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per l'organizzazione del servizio, comprendendo i dati di carattere sanitario, limitatamente alle operazioni indispensabili per la tutela e l'incolumità fisica dei destinatari;
- f) l'appaltatore dovrà predisporre un sistema di gestione del trattamento dei dati idoneo a garantire la conformità al regolamento europeo n. 679/2016;
- g) la violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, accertata dal C.I.S.S. del Pinerolese e debitamente contestata, sarà considerata quale grave violazione degli obblighi contrattuali e legittimerà la risoluzione dell'affidamento, salva ogni più grave conseguenza di legge;

h) ai sensi del D.lgs. 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l'appaltatore è comunque obbligato in solido con il titolare per danni provocati agli interessati in violazione del medesimo e salvo quanto stabilito nel contratto di nomina a responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR 2016/679.

ART. 34 – ESONERO DA RESPONSABILITA' PER IL C.I.S.S. DEL PINEROLESE

La gestione del servizio è fatta sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell'appaltatore, che risponde in proprio dell'esatto adempimento dei suoi obblighi nei confronti del C.I.S.S. del Pinerolese. L'appaltatore, inoltre, risponde direttamente e personalmente dei danni di qualsiasi genere e delle conseguenze comunque pregiudizievoli che, nell'espletamento dell'attività svolta nell'esecuzione del presente appalto, possono derivare agli stessi dipendenti, agli utenti, al C.I.S.S. del Pinerolese o a terzi in genere.

L'appaltatore dovrà assumere a sé ogni eventuale lite in ordine all'espletamento dei servizi in oggetto, lasciando sollevato il C.I.S.S. del Pinerolese da qualunque pretesa fatta valere da terzi.

ART. 35 – SCIOPERO

L'appaltatore si obbliga a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti le disposizioni di cui alla Legge 12.06.1990, n. 146, "sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali", nonché le determinazioni di cui alle deliberazioni della Commissione di garanzia per l'attuazione della predetta legge.

ART. 36 – ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'APPALTATORE

A tutti gli effetti contrattuali e di legge, l'appaltatore elegge il proprio domicilio – ai sensi dell'art. 5 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.lgs. 82/2005 e s.m.i.) – presso l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in sede di gara.

ART. 37 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle leggi nazionali e regionali, decreti e regolamenti di carattere generale e/o speciale, vigenti o emanati anche in corso di servizio da Autorità competenti e relativi a questioni amministrative, assicurative, sociali, fiscali o sanitarie ed in genere da tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma

indipendentemente dalle disposizioni del presente Capitolato. Eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente saranno a carico del contravventore, sollevando da ogni responsabilità il C.I.S.S. del Pinerolese.

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni del codice civile ed alle norme vigenti in materia.

ART. 38 – ACCETTAZIONE DELLE PRESCRIZIONI E DELLE CLAUSOLE

L'appaltatore, nel partecipare alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta, in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente Capitolato.

ART. 39 – RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

La Responsabile Unica del Progetto, a norma dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, è la Dott.ssa Monique Jourdan.

ART. 40 – SOPRALLUOGO

Per l'effettuazione dei necessari rilievi tecnici che saranno ritenuti indispensabili per la redazione del progetto e per la valutazione di tutti gli oneri previsti dal presente Capitolato, è obbligatorio il sopralluogo da parte delle imprese concorrenti presso il Centro Diurno per persone con disabilità CIAO.

Le modalità di svolgimento dei sopralluoghi sono specificate nel Disciplinare di gara.

ART. 41– INVENTARIO

All'inizio della gestione, il Consorzio consegnerà al soggetto aggiudicatario l'inventario dei beni assegnati in uso, allegato al presente Capitolato. Detti beni dovranno essere riconsegnati al termine della gestione nelle condizioni estetico-funzionali con cui sono stati ricevuti, salvo il normale deterioramento dovuto al loro corretto utilizzo.

Nel caso fosse necessario provvedere alla sostituzione degli stessi, l'appaltatore dovrà farsi carico della sostituzione medesima, pur restando il bene di proprietà dell'Ente.

Nel caso in cui fosse necessario provvedere allo smaltimento di alcuni arredi o attrezzature rotte, l'appaltatore dovrà dare comunicazione scritta all'Ente con l'indicazione del numero dell'inventario, se presente e visibile, e della foto comprovante il bene/attrezzatura e a seguito di autorizzazione da parte dell'Ente dovrà provvedere al relativo smaltimento in base alle regole della normativa vigente.

ART. 42 – CARATTERISTICHE GENERALI DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITA' CIAO

Il C.I.S.S. del Pinerolese, in sinergia con l'Azienda Sanitaria Locale TO 3, pone tra i suoi obiettivi programmatici l'accompagnamento delle persone con disabilità nel loro percorso di vita, attraverso attività volte prioritariamente all'ampliamento dei canali di accesso e partecipazione alla vita sociale, nonché opportunità di sperimentazioni nei diversi contesti della vita quotidiana e azioni di assistenza.

Tali interventi sono anche finalizzati a sostenere le famiglie nella quotidianità e nel ruolo genitoriale attraverso forme di progettazione condivisa e partecipazione.

La gestione del Centro Diurno per persone con disabilità CIAO dovrà essere realizzata in integrazione con tutte le politiche e i servizi del C.I.S.S. del Pinerolese, nonché con i servizi di integrazione socio-sanitaria erogati in collaborazione con l'A.S.L. – Distretto Pinerolese, con gli interventi comunali e scolastici, con le altre realtà istituzionali, con le organizzazioni no profit e con le associazioni culturali, sportive e sociali del territorio.

Il Centro Diurno deve perseguire la finalità di favorire la partecipazione delle persone con disabilità nelle varie fasi di vita superando le logiche istituzionalizzanti ed assistenziali per andare verso percorsi reali di inclusione nelle realtà locali di appartenenza. Esito di questo percorso di partecipazione alla vita sociale del territorio è la sensibilizzazione della comunità locale che diventa comunità attiva, sensibile e responsabile nei confronti di tutti i cittadini.

Nell'erogazione degli interventi del Centro Diurno deve essere privilegiato il lavoro con i diversi contesti di vita dei beneficiari del servizio e un approccio di lavoro di rete integrato e multidisciplinare.

Il Centro Diurno per persone con disabilità CIAO è da anni inserito nella rete di risorse del territorio e rappresenta uno strumento per fornire risposte ai bisogni educativi e assistenziali delle persone con disabilità e delle rispettive famiglie.

Il servizio si inserisce tra le azioni finalizzate a garantire l'esercizio dei diritti di cittadinanza attraverso l'accompagnamento della persona con disabilità nel suo progetto di vita.

Il Centro Diurno, attraverso progettazioni individualizzate, organizza attività rivolte ai singoli o gestite in piccoli gruppi, riconducibili alle seguenti aree:

- ✓ accoglienza delle istanze emotivo-relazionali delle persone beneficiarie degli interventi;
- ✓ attività di sostegno alla persona nel soddisfacimento dei bisogni primari attinenti alle sfere della nutrizione, igiene personale, vestizione e mobilità nel rispetto della possibilità di partecipazione della persona;
- ✓ attività di tipo educativo nella sfera della progettazione individualizzata;
- ✓ attività di socializzazione e partecipazione;
- ✓ attività di avvicinamento e inserimento nel mondo del lavoro inteso come strumento volto alla prevenzione di interventi di istituzionalizzazione;
- ✓ accompagnamento alle famiglie attraverso forme di accoglienza e progettazione condivisa intesi come strumenti operativi metodologici;
- ✓ prestazioni infermieristiche: in relazione alla necessità dei beneficiari degli interventi sono previste prestazioni di tipo infermieristico, continuative o non, per consulenza e monitoraggio sulle condizioni di salute.

La programmazione delle attività svolte nel Centro Diurno si configura, pertanto, come esito di percorsi di progettazione condivisa con i beneficiari e le famiglie sia in relazione ai singoli progetti personalizzati, sia in relazione all'organizzazione del servizio stesso; in tal senso dovranno essere garantiti almeno n. 2 (due) incontri all'anno di confronto sulle progettualità di ogni singolo beneficiario e ulteriori n. 2 (due) incontri di gruppo con tutte le famiglie degli ospiti alla presenza dei Referenti sociali dell'Ente.

Nell'ottica di questa metodologia di lavoro condivisa dovranno anche essere realizzate almeno n. 12 (dodici) attività/iniziative annue frutto della progettazione condivisa con le persone.

Viene richiesta inoltre la disponibilità ad organizzare eventi e attività di concerto con le realtà presenti sul territorio che siano fruibili dall'intera cittadinanza e che diventeranno, pertanto, occasioni di scambio e di progettazione condivisa in senso ampio. Sarà possibile edificare e valorizzare le suddette forme di collaborazione informale con la stesura di Convenzioni specifiche sottoscritte dalle diverse Parti coinvolte.

In un'ottica di continuità della attuale collaborazione tra i Centri Diurni per persone con disabilità presenti sul territorio consortile (Centro Diurno Pegaso di Vigone, Centro Diurno Gea di Pinerolo e C.S.T. di Perosa Argentina), dovranno essere garantiti momenti di programmazione condivisa al fine di pianificare iniziative e laboratori da realizzarsi trasversalmente tra i diversi Servizi Diurni.

ART. 43 – PULIZIE GENERALI DEL CENTRO DIURNO

Il servizio di pulizia dei locali, degli arredi e dei materiali è a carico dell'aggiudicatario e dovrà essere svolto con propri mezzi tecnici, con proprio personale o dando il servizio in affidamento a terzi, nel rispetto dei criteri ambientali minimi vigenti in materia. Resta inteso che qualora il soggetto aggiudicatario decida di utilizzare personale e mezzi propri il personale dovrà essere figura diversa da quella necessaria a garantire il rispetto dei requisiti organizzativo-gestionali per i servizi a favore delle persone con disabilità di cui alla D.G.R. n. 230/1997.

L'erogazione del servizio di pulizia dovrà avvenire nel rispetto delle sotto indicate caratteristiche, termini e condizioni:

- a) la pulizia dei locali dovrà essere garantita con l'utilizzo di mezzi tecnici, con personale adeguato, attrezzature ed eventuali macchinari messi a disposizione dall'aggiudicatario e a suo rischio e pericolo;
- b) il servizio dovrà assicurare risultati ineccepibili, non ammettendo esclusioni di sorta, pertanto l'organizzazione del servizio dovrà fornire prodotti, personale e attrezzature adeguate al fabbisogno;
- c) i materiali occorrenti quali detersivi, deodoranti, disinfettanti, prodotti di sanificazione, etc. sono a carico dell'aggiudicatario e si precisa che i detersivi dovranno essere biodegradabili e non potranno essere utilizzate sostanze che comportino danni alla salute delle persone o gravi inquinamenti all'ambiente;

- d) i materiali impiegati devono essere rispondenti alla normativa vigente in Italia; dopo l'uso, il materiale dovrà essere accuratamente lavato ed asciugato; è vietato l'uso di prodotti tossici e/o corrosivi;
- e) non devono essere utilizzati bottiglie o barattoli o fustini anonimi, privi delle necessarie indicazioni o diciture; i detergenti e i disinfettanti devono essere usati ad esatta concentrazione e devono essere preparati al momento dell'uso; in nessun caso, né per i locali, né per gli infissi, i serramenti e gli arredi, vanno usati prodotti o mezzi che possano produrre sugli stessi aggressioni chimiche o fisiche;
- f) gli attrezzi e le macchine utilizzati nell'espletamento del servizio dovranno essere conformi alle norme di legge, mantenuti in perfetto stato, dotati di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni;
- g) il servizio di pulizia dovrà essere svolto ogni giorno dal lunedì al venerdì, non durante l'orario di apertura del centro e non durante lo svolgimento di attività da parte degli ospiti;
- h) il soggetto aggiudicatario, nella formulazione del progetto tecnico, dovrà dichiarare la quantità di ore di pulizie giornaliere svolte.

Il servizio di pulizia dei locali, degli arredi e dei materiali dovrà essere svolto nel rispetto dei vigenti Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene.

ART. 44 – PASTI

Il momento del pasto rappresenta per le persone con disabilità un'opportunità di socialità, di scambio e di relazione sia all'esterno, sia all'interno del Centro Diurno; saranno pertanto valorizzate forme diversificate di fornitura pasti che siano rispettose dei tempi, delle modalità di alimentazione individuali e di quanto disposto dalla normativa vigente.

Nello specifico l'aggiudicatario potrà prevedere convenzioni e collaborazioni con esercizi del territorio, consumazioni libere presso locali e ristoranti o somministrazione dei pasti tramite personale dedicato che dovrà essere svolto con propri mezzi tecnici e con proprio personale, oppure attraverso la veicolazione del pasto preparato da un'agenzia scelta dall'aggiudicatario.

La consumazione del pasto dovrà essere garantita dal lunedì al venerdì, indicativamente nell'orario 12:00/12:30, salvo che i programmi delle attività organizzate richiedano variazione di orario.

Il menù settimanale dovrà prevedere una varietà di alimenti equilibrati e idonei ai beneficiari del servizio (persone di età e con patologie diverse) i quali dovranno essere coinvolti nella scelta delle diverse opzioni possibili.

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire tassativamente la disponibilità a fornire menù particolari per eventuali persone che richiedano una specifica dieta alimentare e trasformazione dei prodotti alimentari (omogeneizzazione, pasti per celiaci, diabetici, etc.).

L'eventuale servizio di preparazione pasti in loco dovrà garantire l'utilizzo di personale adeguato, le attrezzature tecniche idonee, l'utilizzo di prodotti alimentari per una buona qualità del servizio.

ART. 45 – ACCOMPAGNAMENTI

L'accompagnamento da e verso le attività, che rappresenta a tutti gli effetti un momento di incontro, scambio e relazione, verrà previsto per il raggiungimento delle diverse sedi di incontro e di svolgimento delle attività programmate; tale servizio verrà garantito nelle fasce orarie compatibili all'organizzazione delle attività del centro diurno.

Il Soggetto aggiudicatario dovrà provvedere agli accompagnamenti con l'utilizzo di mezzi propri.

Gli automezzi da utilizzare per la realizzazione di tutte le attività programmate dal Centro Diurno dovranno essere in piena disponibilità dell'aggiudicatario all'avvio del Servizio e dovrà essere garantita loro l'adeguata e regolare manutenzione seguendo le normative vigenti e/o le regole suggerite dai costruttori, verificando periodicamente la reale adeguatezza dei medesimi per la prestazione del servizio. Compete all'aggiudicatario l'ottenimento di tutte le autorizzazioni e le licenze richieste dalla normativa vigente per l'organizzazione degli accompagnamenti.

L'autista dovrà essere dotato di idonea patente di guida prevista dal vigente codice della strada.

Si specifica che l'accompagnamento da e verso le attività debba sempre avvenire al di fuori dell'orario di apertura del Centro di cui al successivo articolo 48.

Resta inteso che, qualora l'impresa decida di utilizzare proprio personale, dovrà essere figura diversa da quella necessaria a garantire il rispetto dei requisiti organizzativo-gestionali per i servizi a favore delle persone con disabilità di cui alla D.G.R. n. 230/1997.

Rimane inteso che l'organizzazione degli accompagnamenti debba essere subordinata alle attività previste dal Centro Diurno.

L'autista deve essere dotato di telefono cellulare al fine di poter comunicare eventuali variazioni di orario e di percorso.

Durante gli accompagnamenti dovranno essere garantiti un'adeguata sorveglianza e assistenza nella salita e discesa dagli automezzi e durante tutto il tragitto.

Il Soggetto aggiudicatario dovrà inoltre provvedere alla copertura di tutti i rischi assicurativi per i propri mezzi, compresa l'assicurazione per i terzi trasportati e per i rischi connessi e derivanti dall'accompagnamento degli ospiti.

Tutti i costi relativi agli automezzi (benzina, bollo, manutenzione automezzo, assicurazione, etc.) sono a carico del Soggetto aggiudicatario.

ART. 46 – METODOLOGIA DI LAVORO NELLA PRESA IN CARICO

L'operatore sociale e il riferimento sanitario per l'U.M.V.D. che hanno in carico la situazione della persona con disabilità inserita all'interno del Centro Diurno rappresentano i riferimenti per l'impresa aggiudicataria.

Il progetto di inserimento al Centro Diurno deve essere preventivamente autorizzato dalla competente Commissione U.M.V.D (Unità Multidisciplinare Valutazione Disabilità) la quale approva il progetto e stabilisce il numero di giorni di frequenza, gli obiettivi di massima e la scadenza.

Il C.I.S.S. del Pinerolese individua inoltre un Referente interno all'Ente che, con l'operatore sociale di riferimento, concorderà con il Coordinatore individuato dalla Cooperativa una serie di incontri di conoscenza propedeutici all'eventuale accoglienza della persona con disabilità presso il Centro

Diurno. Saranno previsti incontri periodici al fine di garantire il necessario raccordo, coordinamento, monitoraggio e verifica del progetto educativo individualizzato. Il Referente interno all'Ente parteciperà anche agli incontri programmati con il gruppo delle famiglie e favorirà e faciliterà l'integrazione e la collaborazione tra i diversi Centri Diurni per persone con disabilità del territorio consortile affinché venga garantita una omogenea metodologia di lavoro trasversale e vengano realizzate iniziative condivise tra i Servizi diurni.

Il C.I.S.S. del Pinerolese può chiedere all'aggiudicatario, su indicazione dell'U.M.V.D., di effettuare un periodo di osservazione finalizzato a fornire all'Ente elementi per valutare la necessità di un'effettiva presa in carico e una più puntuale personalizzazione del Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I.). Verranno quindi definiti a priori i tempi necessari all'osservazione (indicativamente da 1 a 3 mesi) e le modalità di verifica in itinere.

ART. 47 – PROGETTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

L'aggiudicatario per la gestione del Centro Diurno per persone con disabilità CIAO dovrà predisporre, per ogni persona con disabilità in carico, un Progetto Educativo Individualizzato (di seguito definito P.E.I.), da concordare con l'interessato, la famiglia e/o eventuale Tutore o Amministratore di Sostegno (se dotato di poteri), l'operatore sociale titolare della situazione, il Referente interno all'Ente e il riferimento sanitario per l'U.M.V.D..

Il P.E.I. *“è diretto a realizzare gli obiettivi della persona con disabilità per migliorare le condizioni personali e di salute nei diversi ambiti di vita facilitandone l'inclusione sociale e la partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri”* ai sensi dell'articolo 18 del D.lgs. 62/2024. Il P.E.I. discende dai desideri espressi dalla persona con disabilità e descrive le azioni che gli operatori mettono in atto al fine di realizzare tali desideri.

Per i nuovi inserimenti verrà richiesta una relazione osservativa entro i primi 3 mesi di avvio del progetto.

La stesura del P.E.I. avviene annualmente (tendenzialmente entro il mese di giugno) e prevede verifiche periodiche nei suoi obiettivi.

Il P.E.I. deve essere condiviso e sottoscritto da tutte le figure coinvolte, in primis la persona con

disabilità titolare del progetto, nonché la famiglia e/o eventuale Tutore o Amministratore di Sostegno (se dotato di poteri), gli operatori referenti e l'operatore sociale dell'Ente.

All'interno del P.E.I. dovranno essere declinati precisamente i desideri della persona con disabilità da cui derivano:

- azioni;
- operatori coinvolti;
- la rete del territorio che concorre alla realizzazione delle azioni;
- i tempi previsti;
- modalità di monitoraggio e verifica;
- obiettivi.

Il Progetto Individuale dovrà essere aggiornato ogni qual volta sia necessario e/o si presentino modifiche, trasmesso alla Commissione U.M.V.D. e conservato presso la sede del Centro Diurno.

ART. 48 – SEDE, ORARI E FREQUENZA

Il servizio si rivolge a persone con disabilità residenti nei Comuni del C.I.S.S. del Pinerolese e può anche essere svolto, per progetti specifici, al di fuori dell'ambito territoriale di competenza del Consorzio.

Gli interventi possono essere individualizzati o svolti in piccoli gruppi e si realizzeranno, in prevalenza, sul territorio e presso i locali del Centro Diurno.

Il servizio dovrà essere prestato per almeno 50 settimane all'anno, prevalentemente nella fascia oraria dalle 8.30 alle 16.00, con anticipazione della chiusura alle ore 14.00 il martedì, per effettuare la riunione settimanale dell'équipe.

Entro il mese di gennaio di ogni anno dovrà essere consegnato alle famiglie il calendario delle chiusure programmate per l'anno corrente; le chiusure si intendono riferite alle Festività nazionali, Santo Patrono di Pinerolo, n. 5 (cinque) giornate di programmazione annuali (in cui dovranno essere individuati momenti di incontro con i diversi Centri diurni del territorio consortile ai fini di una

pianificazione condivisa delle attività) ed eventuali ponti programmati dal Consorzio e comunicati anticipatamente dall'Ente.

La frequenza delle persone con disabilità potrà essere strutturata nei cinque giorni settimanali feriali (dal lunedì al venerdì), garantendo flessibilità sia nei termini di orari di frequenza, sia nei termini di partecipazione a iniziative promosse dal e per il territorio, e sia prevedendo saltuariamente attività durante i fine settimana.

Tali attività potranno essere sostitutive o aggiuntive per i singoli beneficiari rispetto ai normali orari di frequenza in base agli accordi con le famiglie e alle loro necessità, fermo restando il numero massimo di giornate settimanali complessivamente autorizzate per l'insieme dei beneficiari.

Dovrà essere garantita, in casi eccezionali, la continuità dell'intervento educativo anche in orari diversi da quelli ordinari, per gestire eventuali situazioni di emergenza.

ART. 49 – DOCUMENTAZIONE, REGISTRAZIONE E RENDICONTAZIONE DEGLI INTERVENTI

Presso la sede del Centro Diurno per persone con disabilità CIAO dovrà essere mantenuta e costantemente aggiornata la documentazione relativa a ciascuna persona con disabilità inserita, adottando misure idonee a garantire la tutela e la riservatezza dei dati personali.

La cartella personale dovrà contenere:

- dati e documenti personali, documentazione anamnestica e sanitaria, il Progetto Educativo Individuale (P.E.I.) indicante le fasi del piano di lavoro e le eventuali variazioni, dettagliato nelle specifiche attività ed interventi,
- modulo autorizzazione legge sulla privacy;
- modulo di autorizzazione alla somministrazione della terapia farmacologica sottoscritto dalla famiglia/Tutore/Amministratore di Sostegno (in caso di mancata sottoscrizione dell'autorizzazione alla somministrazione, gli operatori non potranno provvedervi);
- dichiarazione della terapia farmacologica sulle 24 ore;

- programmazione annuale delle attività del Centro Diurno, con tutte le informazioni relative all'organizzazione del lavoro delle diverse figure professionali e la programmazione settimanale delle attività.

Tale documentazione potrà essere visionata dal Referente del Consorzio in qualsiasi momento.

Al termine dell'appalto tutta la documentazione dovrà essere conferita alla stazione appaltante.

ART. 50 – ASSENZE

Assenze per motivi di salute

Qualora il beneficiario sia assente per motivi di salute (documentati con giustificativo medico prodotto dal familiare), la retta verrà così calcolata:

- 100 % per i primi 3 giorni nel mese, anche non consecutivi
- 50 % per i giorni successivi, dal quarto in poi, fino al massimo di 30 giorni lavorativi.
- per assenze superiori a 30 giorni lavorativi per motivi sanitari, non si riconosce alcuna retta, si attiva la procedura con l'U.M.V.D. competente per valutare l'idoneità dell'inserimento al Centro del beneficiario interessato.

Assenze per motivi diversi

Sono ammissibili assenze programmate, per motivi diversi da quelli sanitari, per le quali non si riconosce alcuna retta, purché la famiglia presenti richiesta scritta alla Segreteria della Commissione U.M.V.D. almeno 30 giorni prima del verificarsi dell'assenza. Sarà cura della Segreteria della Commissione U.M.V.D. dare tempestiva comunicazione alle famiglie e al Centro interessato della presa d'atto delle assenze comunicate.

Assenze non giustificate

Per assenze non rientranti nei due paragrafi precedenti, la retta verrà così calcolata:

- per i primi 3 giorni non giustificate nell'anno, la retta sarà coperta al 100% dall'A.S.L. e dal C.I.S.S. del Pinerolese secondo la percentuale di ripartizione della stessa;
- dal 4° al 30° giorno nell'anno di assenza non giustificata, nulla è dovuto dall'A.S.L. e dal C.I.S.S. del Pinerolese;

- oltre il 30° giorno nell'anno di assenza non giustificata, il progetto di inserimento presso il Centro Diurno verrà rivalutato in sede di Commissione U.M.V.D. e, fatte salve situazioni sanitarie certificate, la Commissione comunicherà alla famiglia le dimissioni dal Centro Diurno.

Le assenze programmate (ad esempio: vacanze estive, soggiorni presso familiari, etc.) potranno essere recuperate ampliando temporaneamente la frequenza della persona con disabilità che si assenterà o ampliando la frequenza di beneficiari già in carico, con priorità per chi usufruisce del servizio per meno giorni. Ogni valutazione in merito è demandata alla competente Commissione U.M.V.D.

Le assenze programmate potranno essere inoltre utilizzate per programmare degli ingressi temporanei finalizzati a permettere la conoscenza del servizio da parte di nuovi eventuali ospiti, sempre previa autorizzazione della competente U.M.V.D.

In caso di assenza per patologie potenzialmente trasmissibili e/o contagiose la famiglia è tenuta a presentare un certificato medico prima del rientro.

Si precisa che, in caso di emanazione di norme legislative o regolamenti regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sulla regolamentazione delle assenze, l'impresa aggiudicataria dovrà conformarsi ad esse e il contratto vigente verrà integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.

ART. 51 – PERSONALE

Per la buona realizzazione degli interventi e delle attività previste dal presente Capitolato l'impresa dovrà impiegare un numero di operatori adeguato a garantire la gestione del Centro Diurno per persone con disabilità CIAO nel pieno rispetto dei requisiti organizzativo-gestionali per i servizi a favore delle persone con disabilità di cui alla D.G.R. n. 230/1997.

Per lo svolgimento degli interventi è previsto l'impiego di differenti tipologie di operatori:

- **Educatori Professionali** – in possesso dello specifico titolo di studio di Educatore Professionale come previsto dalla vigente normativa;
- **Operatori Socio Sanitari (O.S.S.)** – in possesso dei requisiti stabiliti dalla Deliberazione della Giunta della Regione Piemonte n. 46–5662 del 25 marzo 2002 *“Recepimento dell’accordo sancito in conferenza Stato-Regioni in relazione al profilo dell’Operatore socio sanitario: approvazione delle linee di indirizzo per la formazione di base per il conseguimento della qualifica di Operatore socio sanitario”*, ed in particolare in possesso dell’attestato di qualifica professionale di “Operatore socio sanitario” conseguito dopo il superamento delle prove finali di idoneità professionale dei corsi di prima formazione, di riqualificazione o dei percorsi modulari, autorizzati dalla Regione Piemonte;
- **Coordinatore** – in possesso delle caratteristiche previste dal successivo articolo 52;
- **Personale sanitario** – in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente;
- **Personale ausiliario per i servizi ausiliari di tipo alberghiero** (cucina e pulizie generali);
- **Autista.**

Tutte le figure professionali sanitarie e socio-sanitarie dovranno essere in possesso, laddove richiesto, oltre che del relativo titolo di studio previsto dalla norma vigente, anche della relativa iscrizione agli specifici ordini professionali.

Il numero e la tipologia di operatori impiegati a vario titolo nella gestione del servizio dovranno essere quantificati nel progetto tecnico (Elaborato A) presentato dall’impresa e saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione Giudicatrice.

Gli operatori dovranno altresì possedere i seguenti requisiti generali:

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea o essere in regola per la permanenza in Italia nel periodo di attività;
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel Casellario Giudiziale;
- non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

- essere in possesso della patente di guida tipo B ed essere disponibili all'uso di qualsiasi automezzo;
- essere in possesso di certificazione medica attestante l'idoneità psicofisica e sanitaria allo svolgimento del servizio.

Le figure professionali agiscono in modo integrato e coordinato tra loro.

Ad ogni azione e mansione viene riconosciuto un ruolo altamente educativo poiché è fondamentale non ricadere in una logica assistenziale.

Il soggetto aggiudicatario dovrà, a proprio esclusivo carico, garantire al personale le attività di formazione, di aggiornamento (comprese quelle inerenti alla sicurezza sul lavoro) e di supervisione. Il Consorzio e l'A.S.L. si riservano di offrire al soggetto aggiudicatario eventuali opportunità di formazione; in caso di adesione il monte ore derivante da tale partecipazione sarà da intendersi a carico del soggetto aggiudicatario.

Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire la disponibilità ad accogliere, nei percorsi formativi che potrebbe organizzare, personale del Consorzio e dell'A.S.L., previo accordo.

Il Consorzio si riserva la facoltà di richiedere la partecipazione del Coordinatore a incontri di coordinamento locali e l'aggiudicatario ha l'obbligo di garantirne la presenza.

ART. 52 – COORDINAMENTO DEL SERVIZIO

Il soggetto aggiudicatario è tenuto a garantire il coordinamento con personale apposito, presente in loco, che deve rispondere dell'organizzazione dell'attività e deve essere in possesso di tutte quelle conoscenze tecniche, amministrative, di organizzazione del lavoro, che gli consentano di coordinare adeguatamente il servizio.

Il coordinamento delle attività deve essere svolto da un operatore in possesso dei seguenti requisiti:

- specifico titolo di studio di Educatore Professionale, conseguito così come previsto dalla vigente normativa;
- esperienza almeno biennale nel coordinamento e nell'organizzazione del lavoro di servizi educativi identici o simili a quelli di cui al presente Capitolato, maturata presso Enti pubblici

e/o privati.

L'orario settimanale del Coordinatore dovrà essere articolato su cinque giorni lavorativi garantendo flessibilità oraria. Tale operatore dovrà far parte della relativa équipe di lavoro.

Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire una continua reperibilità del Coordinatore (per l'intera settimana lavorativa), anche per l'attivazione di eventuali interventi urgenti non previsti nella programmazione settimanale, dotandolo di un apparecchio telefonico cellulare e di una casella mail a suo uso esclusivo – recapiti che saranno resi noti anche alle famiglie.

Il Coordinatore sarà interlocutore diretto del C.I.S.S. del Pinerolese in merito ad ogni comunicazione relativa alla gestione operativa ed organizzativa del servizio.

La funzione di Coordinatore, oltre alle responsabilità definite dal soggetto aggiudicatario, dovrà:

- a) garantire il regolare funzionamento del servizio e la qualità del medesimo attraverso forme di gestione partecipate con l'équipe di lavoro dello stesso;
- b) organizzare le attività assicurando un buon livello di integrazione con i servizi territoriali;
- c) assumere la funzione di referente privilegiato, garantendo il raccordo costante di informazioni sull'andamento della gestione del Centro Diurno, anche in relazione ad eventuali istanze e richieste ricevute direttamente dai beneficiari e dalle loro famiglie;
- d) partecipare regolarmente alle riunioni di verifica e programmazione con il Referente individuato dal C.I.S.S. del Pinerolese, nonché, qualora richiesto, con altri operatori sociali e sanitari, e ad eventuali altri momenti di incontro che si renderanno necessari;
- e) operare sinergicamente con il C.I.S.S. del Pinerolese e l'Azienda Sanitaria Locale;
- f) programmare e presiedere le riunioni di équipe e garantire la corretta elaborazione, gestione e monitoraggio dei P.E.I.;
- g) garantire il corretto funzionamento di tutte le attività, evidenziando l'insorgenza di eventuali problematiche al fine di ricercare comuni strategie di intervento, e vigilare sugli aspetti qualitativi del servizio fornito;
- h) rendersi garante della predisposizione della documentazione e rendicontazione delle attività così come prevista;

- i) svolgere funzioni di coordinamento e di raccordo delle modalità operative delle diverse figure professionali operanti e degli altri operatori che gestiscono i servizi ausiliari: accompagnamento, pulizie, mensa, assicurando caratteristiche di uniformità delle procedure utilizzate;
- j) gestire e controllare il personale (mansioni, turni, presenze, assenze, sostituzioni, compresenze, affiancamenti, etc.), concordando le referenze educative e assistenziali per ciascun beneficiario;
- k) garantire la circolarità delle informazioni nel gruppo di lavoro;
- l) garantire e organizzare con tempestività le sostituzioni;
- m) segnalare tempestivamente eventuali variazioni del personale in servizio;
- n) garantire l'applicazione di protocolli di sicurezza e tutela della salute;
- o) partecipare, laddove si renda necessario, nelle scadenze concordate, alle riunioni di verifica dei progetti con i referenti educativi e assistenziali per ciascun beneficiario;
- p) assicurare una visione d'insieme dell'andamento dell'intero servizio e monitorarne le eventuali criticità;
- q) essere il punto di riferimento per qualsiasi problema evidenziatosi, con il compito, ove necessario, di facilitare i rapporti con i vari livelli di responsabilità e di competenza (del soggetto aggiudicatario, del C.I.S.S. del Pinerolese, dei beneficiari del Servizio);
- r) garantire che per ogni beneficiario sia predisposta idonea cartella personale.

ART. 53 – NORME DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE

I nomi degli operatori e le rispettive qualifiche e mansioni dovranno essere comunicati per iscritto al C.I.S.S. del Pinerolese non oltre cinque giorni dall'inizio del servizio stesso, così come qualsiasi variazione degli stessi.

Nell'espletamento del proprio lavoro, gli operatori impiegati dal soggetto aggiudicatario dovranno:

- a) rapportarsi a ciascuna persona rispettando la sua privacy, la sua personalità, nonché il suo patrimonio culturale, politico e religioso;
- b) garantire la realizzazione di attività e iniziative che rispondano ai desideri e alle aspirazioni dei singoli beneficiari;
- c) dare attuazione al P.E.I., così come previsto e definito per ciascun beneficiario dell'intervento;

- d) garantire l'informazione tempestiva agli operatori sociali e sanitari di riferimento a fronte di situazioni di potenziale rischio per la tutela della persona;
- e) rispettare il segreto d'ufficio ed il segreto professionale, evitando pertanto di divulgare in ambito esterno al servizio notizie e fatti inerenti al proprio intervento;
- f) garantire il rispetto del disposto del D.lgs. 196/2003 e del regolamento europeo n. 679/2016, in relazione al quale dovranno essere espressamente individuati, da parte del soggetto aggiudicatario, quali incaricati del trattamento dei dati personali;

È fatto divieto assoluto al personale dell'impresa aggiudicataria di accettare alcuna forma di compenso, di qualsiasi natura, da parte di qualunque destinatario (diretto o indiretto) delle prestazioni e degli interventi di cui al presente capitolato.

A fronte di gravi inadempienze e irregolarità commesse nel corso dell'intervento professionale da parte di un operatore incaricato dal soggetto aggiudicatario, il C.I.S.S. del Pinerolese potrà chiederne la sostituzione, previa contestazione al soggetto aggiudicatario ed esame delle relative controdeduzioni, da formularsi non oltre il termine di quindici giorni dal ricevimento della contestazione formale.

Il soggetto aggiudicatario dovrà impegnarsi a limitare il turn over del personale, prevedendo idonei strumenti per garantire continuità di intervento e supporto agli operatori (supervisione di gruppo e individuale, formazione, etc.).

ART. 54 – SOSTITUZIONI

È cura dell'impresa aggiudicataria dare immediata comunicazione al C.I.S.S. del Pinerolese dell'assenza del personale in servizio e garantirne la sostituzione con altro personale avente la stessa qualifica.

L'appaltatore deve garantire l'effettiva e costante presenza del personale occorrente per lo svolgimento del servizio. A tal fine devono essere previste adeguate modalità per le sostituzioni degli operatori in caso di malattie, aspettative, congedi, assenze in genere.

È responsabilità dell'appaltatore comunicare tempestivamente ai beneficiari interessati la sostituzione degli operatori con le modalità concordate di volta in volta con la Responsabile dell'Area Disabilità e il Referente del Consorzio.

L'appaltatore dovrà tener conto che i servizi dati in appalto rientrano tra i servizi pubblici essenziali e pertanto sono coperti da tutela privilegiata (cfr. Legge 146/90).

L'impresa deve provvedere alla sostituzione del personale che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del Servizio a seguito di specifica segnalazione del C.I.S.S. del Pinerolese, comunicando tempestivamente le modalità della sostituzione.

ART. 55 – TIROCINI, SERVIZIO CIVILE E VOLONTARIATO

Il soggetto aggiudicatario, previa informazione all'Ente appaltante, può inserire nel Servizio a scopo di tirocinio, allievi frequentanti corsi di formazione riconosciuti da Enti Pubblici per plurime figure professionali e/o volontari anche del Servizio Civile Universale o Internazionale o in collaborazione con le istituzioni scolastiche per progetti di PCTO e tirocini, in misura complementare e comunque non sostitutiva rispetto all'organico previsto, con oneri assicurativi a suo carico, dandone comunicazione preventiva al C.I.S.S che ne verificherà il congruo utilizzo.

Tali figure opereranno sotto la diretta responsabilità dell'aggiudicatario.

Si specifica che il C.I.S.S. del Pinerolese ha attualmente sottoscritto un Accordo di Partenariato per la gestione di progetti di Volontariato Internazionale e una Dichiarazione di Impegno Etico per accreditarsi all'Albo del Servizio Civile Universale quale Ente accogliente, con oneri assicurativi a suo carico; pertanto, il soggetto aggiudicatario è tenuto ad accogliere i volontari del Servizio Civile Internazionale e Universale attualmente presenti all'interno del Centro Diurno per persone con disabilità, per la durata del progetto loro assegnato, garantendo loro la possibilità di usufruire del servizio di mensa nei giorni di presenza presso la struttura. Dovrà essere inoltre garantita, da parte dell'impresa aggiudicataria, la necessaria formazione del soggetto dipendente dell'Appaltatore che svolgerà le funzioni di O.L.P. (Operatore Locale di Progetto) nei confronti del volontario del Servizio Civile Universale.

ART. 56 – ONERI DEL SERVIZIO IN APPALTO

56.1 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Di seguito trovano elencazione gli oneri che saranno in capo all'impresa aggiudicataria.

ONERI GENERALI DEL SERVIZIO

- Mettere a disposizione, in numero sufficiente a garantire il corretto espletamento degli interventi assistenziali ed educativi, operatori in possesso dei titoli richiesti – e della relativa esperienza documentata per il Coordinatore – che abbiano i requisiti previsti dal presente Capitolato
- Assicurare la gestione dei servizi ausiliari di pasti, accompagnamento e pulizie da svolgere o con personale proprio o gestito da soggetti terzi che dovranno essere indicati nel progetto tecnico garantendo anche la fornitura di vasellame, stoviglie e biancheria (tovagliato e asciugamani)
- Garantire il coordinamento del servizio, così come previsto dal presente Capitolato, fornendo al Coordinatore un cellulare di servizio e un indirizzo mail ad uso esclusivo;
- Garantire la tempestiva sostituzione del personale in caso di assenza con personale di pari qualifica
- Garantire la formazione specifica per la sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/2008) prevista dalla normativa vigente e/o dalla normativa che dovesse essere emanata nel periodo di gestione del presente appalto
- Assicurare la formazione professionale e l'aggiornamento del personale, la supervisione e la partecipazione a eventuali iniziative di formazione promosse dal C.I.S.S. del Pinerolese e dall'A.S.L. TO 3
- Garantire la corretta attuazione delle riunioni settimanali dell'équipe del Centro, dedicate all'attività di organizzazione e di verifica interna del servizio
- Dotare di adeguati strumenti informatici, necessari all'espletamento del servizio, la sede del Centro Diurno
- Garantire tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza e sorveglianza sanitaria
- Assumere il costo del trasporto dei beneficiari utilizzando automezzi in dotazione al soggetto aggiudicatario con adeguata copertura assicurativa

- Sostenere le spese delle polizze assicurative e ogni altra spesa indicata nel progetto presentato

SPESE PER BENI DI CONSUMO

- Sostenere le spese per la realizzazione di attività e laboratori, quali materiali di consumo, attrezzature, ausili, etc.
- Fornire il materiale igienico di consumo sia per la pulizia, l'igiene e la sanificazione dei locali e degli arredi che per l'igiene personale dei beneficiari e operatori (es. carta igienica, saponi, salviette asciugamani, traverse, disinfettanti, bavagli monouso, guanti monouso, etc.) e il materiale sanitario di base previsto nei kit di pronto soccorso

UTENZE

- Sostenere le spese per utenze del Centro Diurno per persone con disabilità CIAO (telefono, internet, luce, gas, acqua, riscaldamento e tassa rifiuti) – *a seguito dell'aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà provvedere alla volturazione delle utenze, ovvero al rimborso delle spese sostenute/anticipate dall'Ente per la quota di competenza nelle more del cambio di intestatario*

MANUTENZIONE ORDINARIA

- Sostenere le spese per la manutenzione ordinaria della struttura che ospita il Centro Diurno e degli impianti, cioè tutti gli interventi necessari per mantenere i beni e gli impianti nello stato d'uso in cui vengono consegnati (*a titolo esemplificativo: riparazione porte interne e sostituzione o riparazione serrature, sostituzione punti luce e riparazioni ordinarie impianto idraulico, manutenzione dei sanitari e delle rubinetterie, manutenzione degli scarichi e sostituzione dei componenti rotti o guasti, spurgo della rete fognaria*).

Sarà cura dell'impresa aggiudicataria tenere corretta traccia delle manutenzioni effettuate e l'Ufficio Economato dell'Ente opererà verifiche periodiche per la valutazione dello stato degli arredi, della struttura e delle manutenzioni, e, se del caso, inviterà l'impresa aggiudicataria a eseguire nei tempi indicati dalla Stazione Appaltante tutte le manutenzioni e le opere che si renderanno necessarie; qualora l'impresa non vi provveda potrà effettuarsi il ripristino a cura del Consorzio con imputazione delle spesa all'impresa aggiudicataria.

- Sostenere le spese per la ritinteggiatura delle pareti (almeno una volta nell'arco del biennio di gestione)

- Derattizzazione e disinfestazione (secondo necessità)
- Manutenzione dell'area verde prospiciente l'immobile (comprendente: lo sfalcio dell'erba effettuato con frequenza rapportato alle condizioni stagionali; potatura siepe e piante, raccolta delle foglie caduche nei mesi autunnali, conferimento prodotti sfalcio e fogliame alla pubblica discarica), al fine di consentirne la piena e soddisfacente fruibilità da parte dei beneficiari del servizio
- Sgombero neve
- Prevenzione legionellosi: al fine di garantire la sorveglianza della legionella, l'Impresa Aggiudicataria dovrà nominare un responsabile della legionella per la struttura e dovrà attenersi al manuale di gestione custodito presso la struttura, provvedendo altresì a tutte le procedure previste dalla normativa vigente
- Smaltimento, con conferimento in raccolta differenziata, di tutti i rifiuti urbani e non urbani

ARREDI E STRUMENTAZIONE

- Gli arredi e tutta la strumentazione e dotazione saranno a disposizione, per l'uso consentito alle finalità del servizio, dell'aggiudicatario che si farà carico dei relativi oneri di manutenzione e sicurezza ai sensi delle vigenti norme
- L'impresa aggiudicataria è ritenuta responsabile dei danni diretti e indiretti alla struttura, a tutti gli arredi e agli elettrodomestici, causati da cattivo uso o negligente utilizzo da parte degli operatori e/o dagli ospiti, pertanto l'aggiudicatario si farà carico della loro sostituzione in caso di danneggiamento, e il Consorzio non potrà essere chiamato a esborsi finalizzati al ripristino degli stessi.

L'impresa aggiudicataria è tenuta a segnalare tempestivamente al Consorzio, per iscritto, via P.E.C., ogni anomalia o cattivo funzionamento che possano richiedere interventi di competenza del Consorzio stesso.

Le prestazioni sono considerate a tutti gli effetti servizio di pubblico interesse: ne consegue che il soggetto aggiudicatario non potrà sospendere a nessun titolo, neppure parzialmente, l'esecuzione del servizio, salvo essere stato esplicitamente autorizzato, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni subiti.

Tale eventuale inadempienza legittimerà l'immediato incameramento del deposito cauzionale.

Il Soggetto aggiudicatario si impegna a richiedere formale autorizzazione al C.I.S.S. per qualsivoglia iniziativa a carattere di comunicazione pubblica in qualche modo connessa all'esecuzione del Servizio oggetto della presente gara.

56.2 – ONERI A CARICO DEL CONSORZIO

Il C.I.S.S. del Pinerolese, per lo svolgimento dell'attività del Centro Diurno mette a disposizione:

- a) la struttura del Centro Diurno per persone con disabilità CIAO, sita a Torre Pellice in Via Volta n. 5, comprendente gli arredi, le attrezzature, gli impianti, così come evincesi dalla planimetria e dall'inventario dei beni allegati;
- b) la gestione degli impianti e le verifiche periodiche (contratti caldaia – terzo responsabile; impianto rilevazione fumi; controlli di messa a terra degli impianti elettrici);
- c) la manutenzione straordinaria dell'immobile;
- d) il piano di evacuazione;
- e) l'assicurazione dell'immobile.

Le spese per la manutenzione dei dispositivi antincendio con cadenza semestrale e l'eventuale sostituzione in caso di necessità saranno a carico del Consorzio nella misura del 50% e a carico dell'impresa aggiudicataria nella misura del 50% – *le stesse verranno sostenute dal C.I.S.S. e saranno oggetto di richiesta di rimborso per la quota di competenza dell'impresa aggiudicataria.*

Prima dell'inizio delle prestazioni contrattuali sarà redatto verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, in contraddittorio tra le parti, attestante l'avvio delle attività e contenente la descrizione dell'area di lavoro, dei beni e delle attrezzature messe a disposizione e la dichiarazione che lo stato dei luoghi non impedisce l'avvio del servizio medesimo. In particolare, nella stesura di tale verbale interverranno, per il Consorzio, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) e, per la società aggiudicataria, la persona individuata come consegnatario.

ART. 57 – RENDICONTAZIONE DEL SERVIZIO

Il soggetto aggiudicatario si impegna a trasmettere al Consorzio:

Documento	Termine per l'invio
Piano di formazione del personale e programma delle attività di supervisione	Entro il 31 gennaio di ciascun anno
Relazione annuale sull'andamento della gestione del Centro Diurno nel suo complesso che indichi i nuovi inserimenti e le dimissioni, attività annuali svolte, rendiconto tipologia della formazione/supervisione usufruita dagli operatori, modalità di coinvolgimento delle famiglie, lavoro di rete con indicazione delle realtà coinvolte	Entro il 31 gennaio di ciascun anno
Progetti Educativi Individuali (P.E.I.) Progetti Assistenziali Individuali (P.A.I.)	Per le nuove prese in carico entro 3 mesi dalla decorrenza. Entro il mese di giugno di ciascun anno, tutti i P.E.I./P.A.I. aggiornati di ciascun beneficiario
Nominativi, curricula, qualifiche del personale impegnato	Prima dell'avvio dell'appalto e in caso di variazioni del personale
Comunicazione dell'eventuale inserimento di volontari del servizio civile, di volontari aderenti ad associazioni e di tirocinanti frequentanti corsi di laurea e corsi di formazione professionale inerenti le professioni impiegate nei servizi,	Preventiva all'inserimento stesso
Relazione aggiornata sul progetto in corso a favore della singola situazione	Su richiesta del C.I.S.S. del Pinerolese. Tale documentazione potrà essere inviata, qualora si renda utile, ad altri soggetti istituzionali (es. Autorità Giudiziaria per richieste di amministrazioni di sostegno, tutele, ecc.).

Il soggetto aggiudicatario si impegna inoltre a trasmettere eventuali altri dati di attività e relazioni specifiche, qualora richiesti dal Consorzio o dall'Azienda Sanitaria Locale.

Pinerolo, lì 24.09.2025

La Direttrice del C.I.S.S.
Dott.ssa Monique Jourdan
Firmato in originale

ALLEGATI:

- **Allegato A:** Planimetria del Centro Diurno per persone con disabilità CIAO
- **Allegato B:** Inventario dei beni assegnati in uso